

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*”, adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 19 giugno 2012, con cui è stata deliberata la adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 1, del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

## **I. LE PARTI**

1. Sig. Alex Broek, titolare del sito *internet* [www.viagra-cialis-levitra.it](http://www.viagra-cialis-levitra.it) (URL: [viagra-cialis-levitra.it](http://viagra-cialis-levitra.it)), nonché *registrant* del sito *internet* [www.bestgenericdrugs.net](http://www.bestgenericdrugs.net) (URL: [bestgenericdrugs.net](http://bestgenericdrugs.net)), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo.

2. Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito, AIFA), in qualità di segnalante<sup>1</sup>.
3. Comando Carabinieri per la tutela della salute (di seguito, NAS), in qualità di segnalante<sup>2</sup>.
4. Ministero dello Sviluppo Economico, dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per la lotta alla contraffazione - UBIM divisione II - affari giuridici e normativi, in qualità di interveniente ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (di seguito, il Ministero).

## II. LA PRATICA COMMERCIALE

5. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista nei confronti dei consumatori italiani consistente in un'articolata strategia commerciale finalizzata alla conclusione di operazioni di compravendita *on line* di farmaci.
6. A questo scopo il Sig. Broek si sarebbe avvalso del sito *internet* in lingua italiana [www.viagra-cialis-livittra.it](http://www.viagra-cialis-livittra.it) (di cui risulta essere l'intestatario) e del sito *internet* [www.bestgenericdrugs.net](http://www.bestgenericdrugs.net) (di cui risulta essere il *registrant*) per permettere ai consumatori italiani di acquistare farmaci *on line* sotto la falsa prospettiva dell'assoluta legalità e sicurezza dell'operazione.
7. Attraverso numerose e ripetute rassicurazioni fornite nel sito *internet* [www.viagra-cialis-livittra.it](http://www.viagra-cialis-livittra.it) il professionista avrebbe, infatti, ingenerato nel consumatore italiano l'erroneo convincimento di poter acquistare *on line* - legalmente e senza rischi per la propria salute - medicinali e, in particolare, farmaci cd. etici per la cura di disfunzioni erettili "senza necessità di visita medica né di ricetta" e senza specificare, nel caso dei più convenienti prodotti generici, la relativa origine e provenienza ("più economici [...] tra il 50 e l'80% inferiori al farmaco di marca").
8. In tale sito sono presenti ampie rassicurazioni in ordine: (i) alla liceità della vendita *on line* dei farmaci in Italia (sono "autorizzati in Italia"); (ii) alla liceità dell'attività della farmacia *on line* [bestgenericdrugs](http://www.bestgenericdrugs.net) ("La farmacia è un'attività internazionale registrata"); (iii) alla non "necessità di visita medica né di ricetta" e (iv) all'autenticità e sicurezza dei farmaci offerti ("Tutti i farmaci di marca sono autentici, con tutte le etichette e gli

---

<sup>1</sup> Vd. doc. n. 3.

<sup>2</sup> Vd. doc. n. 3.

*imballaggi originali*”; “*si possono comprare con sicurezza e discrezione presso la nostra farmacia internazionale on line bestgenericdrugs.net.*”; “*la maggioranza degli uomini non fa nulla [con riguardo al problema dell’impotenza mentre è possibile risolverlo mediante]*”; “*molte opzioni, tra le quali i farmaci che normalmente richiedono la ricetta del medico, come il Viagra, il Cialis e il Levitra*”) e (v) alla particolare attenzione per la *privacy* del cliente (“*Tutti gli ordini vengono spediti in pacco anonimo entro 48 ore, mediante posta aerea internazionale. [...] [si] evita[no] incontr[i] imbarazzant[i] con il medico e il farmacista*”, e alla possibilità di approfittare di un “*prezzo più basso e consegna gratuita (e discreta)*”).

**9.** La finalizzazione dell’ordine di acquisto e il relativo pagamento, avvengono mediante diretto indirizzamento del consumatore - tramite il *link* ipertestuale (“*clicca qui per ordinare*”) - al sito *internet* [www.bestgenericdrugs.net](http://www.bestgenericdrugs.net).

**10.** Nella richiesta di intervento pervenuta da parte dell’AIFA<sup>3</sup> è, inoltre, sottolineata la provenienza sicuramente illegale dei farmaci posti in vendita dal professionista.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### ***1) L’iter del procedimento***

**11.** In relazione alla pratica commerciale sopra descritta e a seguito della segnalazione inviata dall’AIFA e di approfondimenti d’ufficio<sup>4</sup>, in data 5 giugno 2012 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8151<sup>5</sup> per possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 3, e 23, comma 1, lettera *i*), del Codice del Consumo.

**12.** In tale sede, veniva in particolare ipotizzata come scorretta la possibilità offerta dal professionista ai consumatori italiani di acquistare *on line* farmaci, peraltro prospettata sulla base del falso presupposto che tale attività di compravendita sia lecita in Italia e che, con riguardo ai cd. farmaci etici, non siano necessari il preventivo controllo e la prescrizione da parte di un medico, sfruttando a tal fine, impropriamente, il particolare disagio

---

<sup>3</sup> Vd. doc. n. 3.

<sup>4</sup> Vd. doc. nn. 3 e 4.

<sup>5</sup> Vd. doc. n. 5. In ragione della constatata irreperibilità del professionista, la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata anche mediante pubblicazione nel Bollettino dell’Autorità n. 21, dell’11 giugno 2012 (consultabile sul sito *internet* [www.agcm.it](http://www.agcm.it)).

psicologico, sociale e relazionale in cui versano i soggetti afflitti da particolari patologie, quali le disfunzioni erettili.

**13.** Di conseguenza, è stata contestata al professionista anche l' idoneità della pratica a mettere in pericolo la salute e sicurezza della specifica categoria di consumatori a cui è diretta.

**14.** In data 18 giugno 2012 è pervenuta l'istanza di partecipazione al procedimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico<sup>6</sup> che è stata accolta con comunicazione inviata alle Parti in data 20 agosto 2012<sup>7</sup>. La richiesta di intervento è stata motivata in ragione dell'interesse del Ministero a partecipare a un' iniziativa istruttoria ritenuta coerente con i propri compiti istituzionali in materia di lotta alla contraffazione ai sensi del D.P.R. n. 197/08<sup>8</sup>.

**15.** In data 19 giugno 2012 è stato comunicato alle Parti il provvedimento di sospensione provvisoria della pratica commerciale contestata, adottato dall' Autorità con delibera assunta in pari data<sup>9</sup>.

**16.** In data 20 agosto 2012 è stato comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase istruttoria<sup>10</sup>.

**17.** In data 1° ottobre 2012 è stata inviata la richiesta di parere all' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni<sup>11</sup> (di seguito anche "AGCOM") che ha reso il proprio parere con delibera pervenuta il 6 novembre 2012.<sup>12</sup>

## **2) Il quadro normativo**

**18.** La vendita *on line* di farmaci deve ritenersi, a legislazione vigente, vietata in Italia, posto che la legge impone sempre la necessaria intermediazione fisica di un farmacista. In particolare, l' art. 122 del T.U.L.S.<sup>13</sup> permette la vendita al pubblico solo ai farmacisti, mentre l' art. 5 del D.L. n. 223/06<sup>14</sup> prevede in ogni caso, anche con riferimento alla vendita

---

<sup>6</sup> Vd. doc. n. 7.

<sup>7</sup> Vd. doc. nn. 11 e 12.

<sup>8</sup> Vd. doc. n. 7.

<sup>9</sup> Vd. doc. n. 9. In ragione della constatata irreperibilità, il provvedimento di sospensione provvisoria è stato comunicato anche mediante pubblicazione nel Bollettino dell' Autorità n. 22 del 20 giugno 2012, consultabile sul sito *internet* [www.agcm.it](http://www.agcm.it).

<sup>10</sup> Vd. doc. n. 13. In ragione della constatata irreperibilità del professionista, la comunicazione è stata effettuata anche mediante pubblicazione nel Bollettino dell' Autorità n. 35, del 17 settembre 2012, consultabile sul sito *internet* [www.agcm.it](http://www.agcm.it).

<sup>11</sup> Vd. doc. n. 14.

<sup>12</sup> Vd. doc. n. 15.

<sup>13</sup> Regio decreto, 27 luglio 1934, n. 1265, recante: "Testo unico delle leggi sanitarie".

<sup>14</sup> Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di

dei farmaci cd. da banco nelle parafarmacie, la predisposizione “*di un apposito reparto e l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine*”<sup>15</sup>.

**19.** Infatti, solo a seguito dell’entrata in vigore, il 2 gennaio 2013, della Direttiva n. 2011/62/UE sarà consentita, nel rispetto di rigorose condizioni, la vendita intracomunitaria *on line* al pubblico almeno dei farmaci non soggetti a prescrizione medica<sup>16</sup> (i cd. farmaci da banco o OTC, *over the counter*).

**20.** Con specifico riferimento ai cd. farmaci etici la legge italiana (artt. 87 ss. del Decreto Legislativo n. 219/06) prevede, inoltre, l’indispensabilità della prescrizione medica e, quindi, la necessità di un preventivo controllo medico. Deve, inoltre, aggiungersi che, ai fini dell’importazione di farmaci in Italia, la richiamata normativa nazionale impone non solo che i prodotti siano muniti dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (c.d. AIC), ma anche che il confezionamento esterno del farmaco e il relativo foglietto illustrativo siano redatti in lingua italiana (art. 80 del Decreto Legislativo n. 219/06).

### **3) *Le evidenze acquisite***

**21.** Dagli accertamenti condotti d’ufficio in data 5 giugno 2012 è emerso che attraverso il sito *internet* [www.viagra-cialis-livitra.it](http://www.viagra-cialis-livitra.it), il professionista consentiva ai consumatori italiani di acquistare farmaci *on line*, compresi i cd. medicinali etici, presentando la compravendita come del tutto legale e sicura sia sotto il profilo della salute che del rispetto del completo anonimato, sottolineando, in particolare, la non necessità né della previa ricetta medica anche per i farmaci c.d. etici, né di alcun controllo medico.

**22.** Ai fini del perfezionamento dell’ordine di acquisto il professionista rinviava il consumatore, attraverso un *link* ipertestuale (“*clicca qui per acquistare*”), a un altro sito *internet* ([www.bestgenericdrugs.net](http://www.bestgenericdrugs.net)) di cui risulta essere il *registrant*.

**23.** A seguito dell’intervento cautelare del 19 giugno 2012, l’accesso dall’Italia ai siti *internet* indicati è stato inibito.

---

*contrasto all’evasione fiscale*”, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della Legge n. 248/2006.

<sup>15</sup> D.Lgs n. 219/2006, “Attuazione della Direttiva n. 2001/83/CE (e successive modificazioni) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 203/94/CE”.

<sup>16</sup> La Direttiva fa espressamente “*salve le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica mediante i servizi della società dell’informazione*”.

#### **4) Le argomentazioni difensive del professionista**

**24.** Il professionista non ha risposto alla richiesta di informazioni di cui alla comunicazione di avvio del procedimento, né ha prodotto alcuno scritto difensivo.

### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**25.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso *internet*, in data 1° ottobre 2012<sup>17</sup>, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

**26.** Con parere pervenuto in data 6 novembre 2012<sup>18</sup>, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 3, e 23, comma 1, lettera *i*), del Codice del Consumo.

**27.** L'AGCOM, infatti, ha ritenuto scorretta la prospettazione, da parte del professionista, della completa liceità in Italia dell'acquisto *on line* di farmaci nonché della loro totale sicurezza avuto, in particolare, riguardo ai medicinali per i quali è richiesta la preventiva ricetta medica, osservando, peraltro, che ai fini dell'importazione di farmaci in Italia la legge impone, non solo che gli stessi siano muniti dell'AIC, ma anche che il condizionamento esterno del farmaco e i relativo foglietto informativo siano redatti in lingua italiana.

**28.** L'Autorità ha, altresì, considerato la particolare insidiosità della pratica commerciale censurata in ragione dello specifico *target* di consumatori a cui è diretta, vale a dire soggetti affetti da disfunzioni erettili, perché fa impropriamente leva sui disagi psicologici, sociali e relazionali connessi a tale problematica inducendoli a non sottoporsi a un appropriato controllo medico ai fini della prescrizione più adatta alle loro complessive condizioni di salute.

---

<sup>17</sup> Vd. doc. n. 14.

<sup>18</sup> Vd. doc. n. 15.

## V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

**29.** Il procedimento in oggetto è diretto ad accertare la scorrettezza della pratica commerciale, posta in essere dal professionista, consistente nella vendita *on line* ai consumatori italiani di farmaci, compresi quelli soggetti alla previa prescrizione medica e, in particolare, dei medicinali diretti alla cura delle disfunzioni erettili.

**30.** Tale pratica non solo si pone in patente contrasto con la normativa nazionale che vieta la vendita a distanza dei farmaci, ma appare particolarmente insidiosa proprio perché - come rilevato anche dal parere reso dall'AGCOM - il professionista accredita presso i consumatori italiani la compravendita *on line* di medicinali come del tutto lecita sotto il profilo legale e sicura, per ciò che concerne la salvaguardia della salute, benché effettuata in assenza dell'intermediazione di un farmacista e, nel caso di farmaci c.d. etici, senza la necessaria previa visita e prescrizione medica (“*Tutti [i medicinali] si possono comprare con sicurezza e discrezione [...]; [senza] necessità di visita medica né di ricetta*”).

**31.** Il professionista, inoltre, enfatizzando proprio come valore aggiunto dell'acquisto *on line* dei farmaci la possibilità per il consumatore di acquistare con discrezione i medicinali e, in particolare, i farmaci per la cura di disfunzioni sessuali, fa impropriamente leva sul particolare disagio psicologico, sociale e relazionale in cui versano i soggetti afflitti da tali specifiche patologie, potendo indurli, di conseguenza, a non sottoporsi a un appropriato controllo medico ai fini della prescrizione della cura più adatta alle loro complessive condizioni di salute e a non prestare la dovuta attenzione alla provenienza legale del prodotto ma solo, come nel caso dell'offerta dei pretesi generici, alla convenienza economica dell'acquisto.

**32.** Ne consegue che la pratica commerciale in questione è idonea non solo a far apparire, contrariamente al vero, la vendita *on line* dei farmaci come lecita, ma anche a indurre i consumatori, attraverso ampie rassicurazioni, a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, inducendoli ad acquistare medicinali e, in particolare, farmaci cd. etici, trascurando gli accorgimenti e le regole di prudenza indispensabili a evitarne un'assunzione pericolosa per la salute.

**33.** La condotta oggetto di esame risulta, peraltro, contraria al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie. Come ampiamente evidenziato, infatti, la vendita di farmaci effettuata senza l'intermediazione di un farmacista è pratica notoriamente vietata in Italia,

così come il fatto che l'acquisto di farmaci cd. etici richieda una preventiva prescrizione medica.

**34.** Deve, pertanto, ritenersi in aperto contrasto con i principi di buona fede e correttezza il comportamento di un professionista che, facendo leva sulla particolare situazione di disagio psicologico e relazionale in cui versano alcune categorie di consumatori affetti da specifiche patologie o disfunzioni, possa indurli a un'assunzione di medicinali incontrollata e, comunque, suscettibile di esporne a seri rischi la salute.

**35.** In conformità al parere reso dall'AGCOM, la pratica commerciale in oggetto risulta, pertanto, scorretta ai sensi degli articoli 21, comma 3, e 23, comma 1, lettera *i*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e - mediante la diffusione di informazioni ingannevoli circa la liceità della vendita *on line* di farmaci senza l'intermediazione di un farmacista e (nel caso di farmaci cd. etici) senza una preventiva consultazione e prescrizione medica - idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'offerta del professionista, nonché suscettibile di porne in pericolo la salute inducendolo a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

## **VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**36.** Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**37.** Peraltro, nei casi, come quello in esame, di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, del Codice del Consumo, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro.

**38.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**39.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della pluralità dei profili di illiceità riscontrati e, in particolare,

della violazione di interessi, come quello alla salute e alla sicurezza dei consumatori, oggetto della tutela rafforzata prevista dall'articolo 21, comma 3, del Codice del Consumo.

**40.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno a partire dal 5 giugno 2012, data in cui sono stati effettuati gli accertamenti d'ufficio sui siti *internet* oggetto di segnalazione da parte dell'AIFA<sup>19</sup>, fino all'intervenuta interdizione dell'accesso dall'Italia a entrambi i siti *internet* in questione a seguito della misura cautelare disposta dall'Autorità con propria delibera del 19 giugno 2012.

**41.** Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Alex Broek nella misura di 200.000 €(duecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 1, 21, comma 3, e 23, comma 1, lettera *i*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e – mediante la diffusione di informazioni ingannevoli circa la liceità della vendita *on line* di farmaci senza l'intermediazione di un farmacista e (nel caso di farmaci cd. etici) senza una preventiva consultazione e prescrizione medica – idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'offerta del professionista, nonché suscettibile di porne in pericolo la salute inducendolo a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;

## DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Alex Broek, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli 20, comma 1, 21, comma 3, e 23, comma 1, lettera *i*), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;

---

<sup>19</sup> Vd. doc. nn. 3 e 4.

b) di irrogare al Sig. Alex Broek una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 €(duecentomila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al decreto legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*